

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO TOPONOMASTICO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO

TITOLO I – TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e principi generali
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4- Organi ed uffici competenti in materia
- Art. 5 - Disciplina degli adempimenti toponomastici
- Art. 6 – Funzioni e competenza degli Uffici
- Art. 7 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici

TITOLO II – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

- Art. 8 – Toponimi e aree di circolazione
- Art. 9 – Attività della Commissione Territorio
- Art. 10 - Tutela della storia toponomastica
- Art. 11 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 12 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione
- Art. 13 - Procedura per le proposte di denominazione
- Art. 14 - Apposizione delle targhe viarie e targhette numeri civici

TITOLO III –DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

- Art. 15 - Definizione di accesso e caratteristiche della numerazione civica esterna
- Art. 16 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna
- Art. 17 - Caratteristiche della numerazione civica interna
- Art. 18- Modalità di attribuzione della numerazione civica interna
- Art. 19 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 - Vigilanza
- Art. 22 – Entrata in vigore

TITOLO I – TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Principi generali

1. Oggetto è il Regolamento per la toponomastica comunale (di seguito denominato RTC), contiene la disciplina delle procedure e dei criteri per la denominazione degli assi viari, ambiti di circolazione sia pubblici che privati, della manutenzione civica, comunque ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni ministeriali in materia di toponomastica.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le modalità per l'intitolazione di impianti ed edifici pubblici e per l'installazione di epigrafi commemorative.
3. Tutti i provvedimenti connessi al presente regolamento sono adottati dalla Giunta Comunale previa istruttoria dell'Ufficio Toponomastica costituito con delibera G.C. n. 89 del 14/09/2023.
4. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto:
 - direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada.
 - indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.
5. Il Comune di Lamporecchio tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del territorio.
6. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e nello specifico:
 - ✓ R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;
 - ✓ L. 23.06.1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
 - ✓ l'art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
 - ✓ Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
 - ✓ Istat Anagrafe della popolazione – Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - ✓ Istat “Istruzioni per l'ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 Agosto 2018”
 - ✓ Le circolari del Ministero dell'Interno.
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

Art. 3 – Definizioni

Le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del RTC sono le seguenti:

- ✓ unità ecografica: è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere semplice, per cui ha un solo numero esterno, oppure complessa, e quindi presentare una numerazione anche interna;
- ✓ impianti collettivi: ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali scuole, parchi, giardini, strutture per lo sport e simili;
- ✓ epigrafi commemorative: ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o persone degne della nota e della memoria collettiva della città;
- ✓ toponomastica: la disciplina che regola la ordinata suddivisione del territorio e la chiara identificazione degli elementi costitutivi dell'ambiente urbano, mediante nomi di realtà o di persone che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale, o che richiamino i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina;
- ✓ toponimo: è il nome proprio di un luogo geografico. Il suo studio, la toponomastica, rientra nella categoria più vasta dell'onomastica, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. La toponomastica, in particolare, è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico linguistico;
- ✓ area di circolazione: in ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico – e, pertanto, inteso a soddisfare le esigenze dell'intera collettività - di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità (di pedoni, veicoli e/o animali), costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta con una propria denominazione da indicarsi su targhe (segnale nome-strada) di materiale resistente. Pertanto costituisce distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili (DUG), situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale - comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico;
- ✓ odonimo: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (toponimo stradale) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, salita, ecc.) e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come “dei, di, delle, la, il” ecc., ad esempio: Via dei Garofani) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Generale Pietro Ardoino, Piazza Papa Giovanni Ventitreesimo);
- ✓ numerazione civica: è costituita dalla serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione – indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;
- ✓ numerazione interna: è costituita dall'insieme dei simboli che varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse); sono definiti accessi interni gli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili e simili) che contengono più unità ecografiche semplici, i numeri interni, invece, corrispondono alle unità immobiliari semplici (abitazioni, uffici, etc.) a cui non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili, scale interne, ballatoi e simili;
- ✓ stradario: è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonimo - pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente;

- ✓ indirizzario: rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti;
- ✓ registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale: l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - così come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) – che riporta informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) – è contenuto nel Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale.
- ✓ ACI – anagrafe comunale degli immobili, necessaria per attribuire ad uno stesso fabbricato un codice che raggruppa tutte le unità ecografiche semplici.

Art. 4- Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:
 - ✓ dell'Ufficio di Toponomastica istituito con delibera G.C. n. 89 del 14/09/2023;
 - ✓ della Commissione Territorio, di concerto con la Commissione di Pari Opportunità, quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
 - ✓ la Giunta Comunale;
 - ✓ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pistoia per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione.

Art. 5 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il presente regolamento disciplina:
 - ✓ la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
 - ✓ le competenze della Commissione Territorio in materia di toponomastica, di concerto con la Commissione Pari Opportunità;
 - ✓ gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.
2. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
3. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 6 – Funzioni e competenza degli Uffici

1. All'Ufficio Toponomastica, ognuno per le competenze attribuite, spettano gli adempimenti tecnico – amministrativi rivolti alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. In particolare, per quanto concerne gli adempimenti onomastici ed ecografici, si dovranno avvalere della struttura del Sistema Informativo Territoriale (SIT) di futura costituzione/realizzazione.
3. La base cartografica dell'onomastica stradale e della numerazione civica del SIT sarà costituita dalla CTR (o data base topografica) e del grafo stradale al quale è stata associata la numerazione civica aggiornata al 31/12/2022.
4. La base cartografica di cui al comma 3 che precede è aggiornata sulla base della competenza attribuita nella neo-costituzione dell'Ufficio Toponomastico.
5. L'aggiornamento della numerazione civica viene svolta ogniqualvolta viene richiesta l'attribuzione di un nuovo numero in conseguenza di ristrutturazioni o costruzioni di nuovi immobili o costituzione di nuove aree di circolazione.
6. L'Ufficio Toponomastica, inoltre, opera comunque con tutti gli uffici comunali ai fini dello scambio delle informazioni. Ogni Ufficio che predisponga atti o assuma provvedimenti che abbiano conseguenza toponomastiche è tenuto, a sua volta, ad informare l'Ufficio Toponomastica (anche preliminarmente) trasmettendo la documentazione completa di riferimento.
7. L'attività di coordinamento per l'aggiornamento del SIT viene svolta dall'Ufficio Toponomastica.
8. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo all'ufficio Toponomastica.

Art. 7 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici

1. L'Anagrafe Comunale degli Immobili è la una banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc. corrispondenti ai civici) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atte a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.). Può inoltre contenere informazioni aggiuntive su dati tecnici degli stessi immobili.
3. La banca dati ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.
4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
5. La formazione e l'aggiornamento della banca dati ACI avviene periodicamente sul SIT e verrà utilizzata per mantenere aggiornate le unità volumetriche del territorio comunale che collimano con la CTR (Carta Tecnica Regionale).

TITOLO II – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 8– Toponimi e aree di circolazione

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Lamporecchio all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
2. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico o aperte al pubblico diversamente attrezzate.
3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
4. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva). L'Ufficio può, a propria discrezione, valutare di attribuire la numerazione anche non in maniera progressiva qualora la stessa numerazione sia di immediata lettura (ad esempio un accesso pedonale al quale è stato attribuito una numerazione "X", se dal sopralluogo emerge che nelle immediate vicinanze dello stesso accesso pedonale è presente un nuovo accesso carrabile all'unità ecografica, è possibile attribuire a quest'ultimo il numero "X_a" anche se non in ordine progressivo.
5. Poiché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di mantenere ove possibile la vigente numerazione, nel caso in cui si verifichi la circostanza in cui un nuovo accesso su un'area di circolazione porti a più unità interne già esistenti, è possibile mantenere i civici già attribuiti purché le relative targhette siano esposte sia all'esterno che all'interno della corte in comune.
6. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
7. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
8. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione, al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
9. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 9 – Attività della Commissione Territorio

1. Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.
2. La Commissione, tramite il l'Ufficio Toponomastica, provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da

specifica motivazione sulla decisione. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.

3. Durante le riunioni della Commissione, il personale dell'Ufficio delegato, senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segretaria della Commissione, redigendo il verbale della seduta.

4. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.

Art. 10 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Lamporecchio, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catastri storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Art. 11 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici o aperti al pubblico

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.

I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, salvo eccezioni indicate al comma 4 della stessa.

2. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per zone caratteristiche.

3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

4. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).

5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Toponomastica proporre alla Commissione la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..).

6. Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere autorizzate dalla Prefettura competente per territorio.

7. Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

Art. 12 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Le persone interessate possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione.

2. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e corredata da adeguata relazione illustrativa.

3. Possono presentare inoltre proposte di intitolazione:

- ✓ il Consiglio Comunale, previo odg;
- ✓ il Sindaco e la Giunta.

Art. 13 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:

- ✓ specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- ✓ generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

2. Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 13 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ data e luogo di nascita;
- ✓ luogo e data di morte;
- ✓ professione.

3. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

4. La denominazione di aree di circolazione riferita a toponimi antichi o della toponomastica orale deve essere attuata sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:

- ✓ prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
- ✓ i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al capoluogo ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;

5. In generale, non dovrà essere data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Guglielmo Marconi e Piazza Guglielmo Marconi, ecc.).

Art. 14 - Apposizione delle targhe viarie e targhette numeri civici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Le targhe via da installare nei centri storici, o in prossimità di beni tutelati dal D. Lgs. n. 42/2004 devono essere preliminarmente autorizzati dagli Uffici comunali competenti e dalla soprintendenza.
5. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline.
6. Le targhe toponomastiche particolari, oltre a riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome) potranno altresì indicare date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo.
7. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, con carattere minuscolo, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
8. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.
9. Le targhette indicanti i numeri civici sono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad un'altezza compresa tra i 2,00 e i 3,00 metri dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli e recinzioni e comunque, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.
10. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti, di forma rettangolare aventi le seguenti caratteristiche: - scrittura scura su fondo chiaro; - forma rettangolare: indicativamente di misura cm 15 x cm 10 (h) – con l'indicazione per esteso del nome dell'area di circolazione.
11. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali e devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione, è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

12. Il personale del Comune ed eventuali ditte affidatarie sono autorizzati all'apposizione di targhe viarie targhette numeri civici.

TITOLO III –DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubbliche.

Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- ✓ la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
- ✓ le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica o aperte al pubblico;
- ✓ porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità o aperte al pubblico;
- ✓ gli accessi dai terreni agricoli che si immettono direttamente nella viabilità pubblica.

2. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.

3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numerazione civica con le modalità specificate all'art. 8).

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico possono essere diretti o indiretti:

- ✓ sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- ✓ sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 16- Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata, a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici ai sensi delle **Istruzioni per l'ordinamento Ecografico capo IV. Numerazione civica e numerazione interna.**

2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- ✓ direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- ✓ indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:

- ✓ il civico esterno deve essere composto da numeri arabi o da un numero e da un esponente letterale (es. 1/A).

4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

- ✓ in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari all'altro lato;
- ✓ per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale dal lato sinistro per proseguire in senso orario;
- ✓ per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri mantenendo i dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sull'altro lato destro;
- ✓ in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto all'edificio pubblico (se presente), altrimenti dal primo fabbricato posto a sinistra dell'accesso alla piazza;
- ✓ Nel caso di Case Sparse la denominazione dell'area di circolazione potrà essere integrata con il toponimo della località mantenendo la numerazione dell'area di circolazione principale;
- ✓ Per le aree di circolazione alle quali si accede da altro comune al fine della localizzazione il DUG è indicato come LOCALITA';
- ✓ Per STRADA, STRADA ANTICA; SENTIERO, PARCHEGGIO, ARCO si intendono aree di circolazione relative in maggior parte a percorsi ciclo pedonali e prive di abitazioni.

5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

6. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravans) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.

9. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

10. L'Ufficio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

11. Nel caso in cui ad un accesso vengano attribuiti più numeri civici, l'identificazione della numerazione dovrà essere installata sia all'esterno che all'interno.

Art. 17 - Caratteristiche della numerazione civica interna

1. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 18 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato. Si suddivide in accessi interni e numeri interni.
2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) oppure edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili ecc.) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) purché l'accesso sia sempre in comune.
3. I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. int. 1) oppure in casi eccezionali da numerazione civica esterna vedi art.16, comma 11.
4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici.
5. La numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
6. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.
7. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.
8. La numerazione delle unità ecografiche semplici, relativa all'attribuzione di numeri interni deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e a seconda del posizionamento della scala; se presente, in senso orario se la rampa della scala raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche; in senso antiorario se la rampa raggiunge il pianerottolo da destra.

Art. 19 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a spese del proprietario stesso.
3. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna, deve essere rivolta all'Ufficio Toponomastica e corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare, secondo apposito modello.

5. Il Comune, a norma dell'art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:

- ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.

- tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario deve provvedere al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.

6. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

7. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Art. 20 – Vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

3. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

4. Gli uffici di cui al comma precedente, qualora accertino eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica, provvedono a segnalarli alla Polizia Municipale per l'attivazione dei procedimenti previsti dal presente regolamento ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 21, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Art. 21 – Sanzioni

1. Chiunque utilizzi numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente regolamento, distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA (art. 16 comma 2 della L. 24-11-1981 n. 689), con obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta pagamento in misura ridotta	da € 25 a € 500 € 50

Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	da € 25 a € 500 € 50

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.